

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

DELIBERA

N° <u>94</u> del 6 Giugno 2019

OGGETTO: Adozione delle Procedure Operative per la gestione della Violazione dei dati

Personali (DATA BREACH) e del Registro delle Violazioni - Regolamento

Generale per la Protezione dei Dati - (UE) n. 2016/679

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante "Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale";

VISTA la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante "Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale" con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

VISTA la L.R. n. 34 del 30.11.2017 "Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale", pubblicata sul BUR Basilicata n. 47 del 30.11.2017;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 novembre 2014 n.32 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.20 dell'1/06/2016;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1009 del 2.10.2018 con la quale il Dott. Aniello ERTICO è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera n.1 dell'8.10.2018 avente ad oggetto L.R. n. 34 del 30.11.2017 recante "Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale", art.1: "Art. 21 della L.R. 18/2017 – Disposizioni transitorie e urgenti". Nomina Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento, con la quale si è formalmente insediato il Commissario Straordinario Dott. Aniello ERTICO;

VISTA la delibera n. 2 dell'11 ottobre 2018 avente ad oggetto "Art. 7 L.R. n. 32 del 5.11.2014 – Conferma Direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 250 del 4.04.2019 avente ad oggetto " *Art.1* comma 2 Legge Regionale 30.11.2017, n. 34 – DGR n. 109/2018. Differimento scadenza durata in carica del Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza";

PRMESSO che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che prevede, agli articoli 33 e 34, in caso di violazione dei dati personali (Data Beach), le modalità di notifica all'autorità di controllo e di comunicazione all'interessato:

CHE il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che prevede, che, nelle more dell'approvazione delle prime linee guida che il Garante per la privacy emanerà a seguito di quanto previsto all'art. 154-bis del Codice della privacy, si deve procedere con l'attività prevista dalla norma stessa;

DATO ATTO: che, ai sensi della suddetta normativa il Titolare deve: designare un referente della gestione delle violazioni dei dati personali (di seguito Referente Data Breach), figura che potrebbe coincidere con il Referente privacy dell'Ente; comunicare il nome del designato a tutti i soggetti (amministratori, dipendenti, collaboratori, ecc.) che trattano dati personali dell'Ente; avvalendosi del Referente Data Breach, predisporre il registro delle violazioni dei dati personali;

CHE una violazione di dati personali (Data Breach) è da considerarsi una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

CHE le violazioni possono essere classificate in base ai seguenti tre principi ben noti della sicurezza delle informazioni (Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, gruppo di lavoro WP29 – ISO/IEC 27001 par. 6.2):

- "violazione della riservatezza", in caso di divulgazione dei dati personali o accesso agli stessi non autorizzati o accidentali;
- "violazione dell'integrità", in caso di modifica non autorizzata o accidentale dei dati personali;
- "violazione della disponibilità", in caso di perdita, accesso o distruzione accidentali o non autorizzati di dati personali.

CHE ogni violazione di dati personali deve essere documentata in un apposito registro, il cui schema è parte sostanziale e integrante del presente atto (allegato 1);

CHE il titolare del trattamento deve notificare la violazione all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e impone altresì che, qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, la stessa venga corredata dei motivi del ritardo;

CHE il titolare del trattamento, tramite i responsabili delle banche dati, deve documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio posto che tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto della disciplina in tema di notifiche di violazioni;

CHE il responsabile del trattamento deve informare il titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione; l'articolo 33, paragrafo 2 Regolamento UE 679/2016 chiarisce che se il titolare del trattamento ricorre a un responsabile del trattamento e quest'ultimo viene a conoscenza di una violazione dei dati personali che sta trattando per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento deve notificarla al titolare del trattamento "senza ingiustificato ritardo".

CHE il responsabile del trattamento non deve valutare la probabilità di rischio derivante dalla violazione prima di notificarla al titolare del trattamento; spetta infatti a quest'ultimo effettuare la valutazione nel momento in cui viene a conoscenza della violazione;

CHE il titolare del trattamento deve comunicare la violazione all'interessato, senza ingiustificato ritardo, quando la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, salve le eccezioni previste dall'art. 34 par. 3 GDPR;

CHE è necessario emanare apposite istruzioni operative per gli autorizzati al trattamento per i Data Breach, contenute nell'allegato 2 al presente atto;

DELIBERA

- 1. di approvare "Lo schema di Registro delle Violazioni dei dati Personali" che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
- 2. di approvare "Le Istruzioni Operative per gli autorizzati al trattamento per i Data Breach" che vengono allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
- 3. di designare, come "Referente Data Breach" (referente del registro delle violazioni) il dott. Avv. Rocco SANTANGELO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Aniello ERTICO

Visto del Direttore:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Tito Iì, 05/06/2019

IL DIRETTORE
Ing. Guido BONIFACIO